

Il tema sta trovando sempre più spazio nell'ambito dei procedimenti autorizzatori

Via postuma: la distinzione tra patologica e fisiologica

Sul tema è intervenuto di recente il ministero della Transizione ecologica in risposta a un interpello ambientale presentato da un'amministrazione provinciale, ai sensi dell'art. 3-septies, D.Lgs. 152/2006, volto a chiarire l'applicabilità della disciplina dell'art. 29, comma 3 dello stesso decreto legislativo. L'interpretazione del dicastero offre l'opportunità di delineare alcuni profili di sicuro interesse e importante risvolto pratico

di **Attilio Balestreri**
Claudia Cea
e **Matteo Polato**
B&P Avvocati

Cenni introduttivi

La valutazione di impatto ambientale (Via)¹ ha un ruolo centrale tra i procedimenti autorizzatori in materia ambientale in quanto funzionale a rispondere a domande di diritto ai fini della realizzazione di un progetto, vale a dire «Il progetto può essere realizzato compatibilmente con la tutela ambientale e gli impatti attesi? Vi è la necessità di realizzarlo? La sua localizzazione è corretta? Esistono valide alternative meno impattanti? L'impatto dell'opera è accettabile?». La compatibilità ambientale del progetto, infatti, pur all'interno di procedimenti autorizzatori unificati, è preliminare e necessaria per proseguire nel percorso istruttorio funzionale al rilascio del titolo abilitativo, e il relativo esito negativo è ostativo alla realizzazione dell'opera. Sulla scorta della disciplina comunitaria, da oltre trent'anni questo istituto è entrato nell'ordinamento italiano, subendo significative evoluzioni e modifiche ed estendendo, peraltro ad ampio raggio, il proprio ambito di applicazione. In ragione di ciò - e complice la complessità della relativa disciplina e la non uniforme attuazione della stessa su base locale - si è posto e

continua a porsi il problema di intervenire su progetti che, originariamente non sottoposti a Via, lo debbano essere alla data odierna, tenendo dunque conto dell'opera già realizzata. L'esigenza può nascere in diversi contesti, così, ad esempio, per mancata effettuazione del necessario procedimento di Via in sede di prima approvazione o per sopravvenute modifiche normative che abbiano assoggettato a Via progetti prima non contemplati, o ancora per modifiche al progetto che ne comportino l'assoggettamento a Via.

Per rispondere a questa esigenza, sulla spinta della giurisprudenza comunitaria, si è strutturata la disciplina in tema di **Via "postuma"** che, soprattutto negli ultimi anni, ha risentito di importanti interventi normativi e pronunce giurisdizionali che ne hanno dettagliato condizioni, contenuti e limiti.

L'intervento normativo del 2017

L'attuale disciplina relativa al procedimento di "Via postuma" di cui all'**art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006**, è stata introdotta nell'ordinamento italiano dal **decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 104**, che ha rece-

¹ Per una analisi del procedimento di valutazione di impatto ambientale si veda *Guida all'Ambiente 2021*, a cura di Federico Peres, Luciano Butti, Marina Zalin, Alessandro Kiniger, Attilio Balestreri, supplemento 1 al n. 10/2022 di *Ambiente&Sicurezza*, pag. 13 e ss.